



Città di **San Giovanni Teatino** *provincia di Chieti*

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n° 12 del 24/01/2017
Prot. n. 1556

OGGETTO: Ordinanza per il taglio di vegetazione – rami, arbusti, alberi lungo le strade comunali, vicinali ad uso pubblico e aree pubbliche e rimozione del materiale legnoso.

IL SINDACO

RICORDATO che:

- nelle prime ore del giorno 16 gennaio 2017 si sono verificate nevicate abbondanti che hanno determinato sulle strade di tutto il comune problemi della circolazione e gravi difficoltà nella erogazione dei servizi pubblici essenziali, e conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
- Con Ordinanza Sindacale n. 7 del 16.01.2017, è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a completamento della struttura comunale di protezione civile e sono state messe in atto tutte le azioni previste nel Piano Neve atte a mitigare i problemi di viabilità stradale;

CONSTATATA che:

- le abbondanti nevicate hanno determinato la caduta di alcune piante e molti rami, alcuni dei quali sopra le linee della pubblica illuminazione e sulla sede stradale;
- la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;
- tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di ulteriori eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate;

CONSIDERATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTO:

- l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";
- l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";
- l'art. 30 "Fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
- l'art. 31 "Manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
- l'art. 2 "Definizione e classificazione delle strade" e l'art. 26 "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati" del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992, n.495;

ATTESO CHE a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTO:

- l'art. 892 e successivi del Codice Civile;
- l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e la n. 15 del 11/02/2005 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di una idonea Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento del Sistema Comunale di Protezione Civile;

VISTA la legge 24/02/1992, n.225;

VISTO il D.Lgs.vo n.112/1998;

VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti nel centro abitato di provvedere entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento, forte inclinazione, danneggiamento a seguito dei recenti eventi meteorologici risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti esternamente al centro abitato di provvedere entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- d) al taglio delle alberature poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante.

AVVERTE

- 1) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- 2) E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
- 3) Che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato all'effettuazione di idonea richiesta ai sensi dell'allegato b) alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 2005 vigente approvato con delibera del C.C. n. 19 del 29/03/2006 vigente a seguito di pubblicazione sul B.U.R.A. n. 27 del 10/05/2006;
- 4) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 169,00 ad € 680,00;
- 5) L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
- 6) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
- 7) In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale

ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

- 8) che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è l'arch. Assunta Di Tullio – Settore III lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo – tel. 085 44446219 – fax 0854461383 – mail ufficio.tecnico@comunesgt.gov.it – pec comunesgt@pec.it ;

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
- Che la Polizia Locale vigili affinché sia data esecuzione alla medesima.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'Ente (www.comunesgt.gov.it), mediante affissione in luoghi pubblici.

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

San Giovanni Teatino, li 24 gennaio 2017

IL SINDACO
Dott. Luciano Marinucci



